

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno da ritardo, interessi compensativi: criteri di liquidazione e motivazione

Gli interessi c.d. compensativi sui debiti di valore adempiono ad una funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, al quale il giudice può fare ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Entro il limite indicato, le tecniche liquidatorie possono essere diverse. In particolare, il giudice può: riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato. È ovvio peraltro che a fronte di queste alternative il giudice di merito deve esibire una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato. Inoltre, occorre che il giudice lasci comprendere quale fra i criteri alternativi ha scelto di applicare, non il perché abbia scelto l'uno anziché l'altro, posto che tutti sono da considerare

comunque rientranti nell'egida dell'art. 1226 c.c., proprio in quanto si tratta di esercizio del potere equitativo.

NDR: in argomento Cass. SU 1712/1995 e Cass. 11712/2002 nonché, con riferimento alla parte finale della massima, Cass. nn. 7267/2018, 9515/2004, 20742/2004, 3871/2004 e 11712/2002.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2024, n. 4147

...omissis...

Fatti di causa

XX convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di P, la VV Assicurazioni Spa nonché gli eredi di YY, indicati in epigrafe, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Pozzuoli in data 12.12.2008. Acquisito il rapporto della polizia Municipale ed espletata CTU medico-legale, il Tribunale accolse la domanda attorea con sentenza del 26.3.2015, accertando la responsabilità esclusiva del deceduto YY e condannando la Compagnia assicurativa e gli eredi del predetto al pagamento di Euro 390.087,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di Euro 407,36 ed Euro 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori e spese. La sentenza venne impugnata in via principale da XX ed incidentalmente dalla Compagnia. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 29.5.2020, rigettò l'appello incidentale e in parziale accoglimento dell'appello principale rideterminò l'importo dovuto all'odierno ricorrente a titolo di danno patrimoniale, disattendendo nel resto il gravame.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione XX in forza di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con autonomi controricorsi la VV Assicurazioni Spa e gli eredi di YY .

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché la violazione del minimum costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., e conseguente violazione dell'art. 1226 c.c. là dove la Corte territoriale, nella scelta del criterio equitativo per procedere alla liquidazione della voce di danno da lucro del lucro cessante, in relazione al danno da mancato conseguimento di somme di denaro, ha individuato una data intermedia da cui far decorrere gli interessi legali senza indicare i motivi della scelta.

Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza per grave vizio di motivazione in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 61 c.p.c. per aver la Corte d'appello omesso di motivare in ordine al rigetto della richiesta di ammissione della CTU contabile, necessaria al fine di quantificare e qualificare il danno patrimoniale occorso ad esso ricorrente a causa delle lunghe assenze dal lavoro e al conseguente necessitato cambio d'ubicazione dello studio medico, trasferito da zona centrale in zona periferica.

Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione degli artt. 2729 e 1223 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., per aver la Corte partenopea - in relazione al danno da lucro cessante - omesso di considerare una serie di elementi a sua disposizione, allegati agli atti di causa, idonei a fondare la presunzione di sussistenza del danno.

Con il quarto motivo, infine, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e violazione del minimum costituzionale ex art. 111 Cost., per aver la Corte d'appello, riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, fondato la propria decisione su un ragionamento contraddittorio, che giunge a conclusioni viziate di illogicità.

Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente imputa alla corte territoriale di non avere motivato sulla scelta da parte del primo giudice del criterio di liquidazione degli interessi compensativi con decorrenza dal 1° gennaio 2011; in tal modo, si postula che il principio di diritto evocato dalla sentenza con la citazione dei principi affermati da Cass. nn. 7267/2018, 9515/2004, 20742/2004, 3871/2004 e 11712/2002 implicasse un onere di motivazione sulla scelta del criterio di liquidazione fra quelli dallo stesso principio indicato e gli altri. In realtà, detto principio deve intendersi solo nel senso che occorre che il giudice lasci

comprendere quale fra i criteri alternativi ha scelto di applicare, non il perché abbia scelto l'uno anziché l'altro, posto che tutti sono da considerare comunque rientranti nell'egida dell'art. 1226 c.c., proprio in quanto si tratta di esercizio del potere equitativo.

Quanto precede è chiaramente evincibile dalla motivazione della citata Cass. n. 20742/2004, che affronta la questione - del tutto condivisibilmente - nei termini che seguono: "Gli interessi c.d. compensativi sui debiti di valore adempiono ad una funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, al quale il giudice può fare ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712). Entro il limite indicato, le tecniche liquidatorie possono essere diverse. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice può "riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato" (Cass. 5 agosto 2002, n. 11712). È ovvio peraltro che a fronte di queste alternative il giudice di merito deve esibire una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato". In ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato (p. 8 della sentenza) che il motivo di appello contro la statuizione del primo giudice postulava il riconoscimento degli interessi compensativi dalla data dell'illecito e sulla somma attualizzata, cioè un criterio comunque inapplicabile al lume del consolidato orientamento di Cass., Sez. Un. n. 1712/1995 e successive, sicché la prospettazione del motivo assume anche un carattere di novità nell'addebitare alla corte territoriale di non avere motivato sul relativo motivo di appello.

Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 2, c.p.c., secondo l'esegesi di Cass. n. 22341/2017. Il ricorrente non svolge alcuna attività dimostrativa del come e del perché, in relazione alla valutazione fatta dalla Corte di merito nello scrutinare il quinto motivo di appello, nel quale era lamentata anche l'omissione del primo giudice di provvedere sull'istanza di CTU, lo svolgimento della consulenza e le sue risultanze avrebbero potuto incidere sulla sorte del motivo stesso. Del resto, non vengono nemmeno descritti i termini in cui l'istanza di CTU era stata avanzata. Ne segue che il silenzio della Corte territoriale, sul punto, risulta privo di decisività e, dunque, il motivo risulta inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 2, c.p.c. Del resto, la Corte partenopea ha pure rilevato che l'odierno ricorrente non ha provato il danno ulteriore preteso, sicché la CTU richiesta si sarebbe rivelata, al fondo, meramente esplorativa, il che non è ovviamente consentito (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 5624/2022).

Infine, può anche aggiungersi che il ricorrente ha pure omesso di precisare se ebbe a reiterare la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, essendosi limitato a richiamare la generica richiesta svolta nell'atto di appello; la censura si rivela dunque inammissibile anche per tale profilo.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 2729 e 1223 c.c., ma si risolve in una sollecitazione ad una rivalutazione di una serie di emergenze istruttorie, e solo all'esito di essa assume la dedotta violazione. In tal modo, il ricorrente postula, in realtà, una rivalutazione della quaestio facti, non consentita vigente l'attuale dell'art. 360, comma 1, c.p.c. Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., essa è stata avanzata al di fuori dei criteri indicati sin da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, in motivazione, da Cass., Sez. Un., n. 16598/2016, ed anche da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020. Si aggiunga che l'evocazione dell'art. 2729 c.c., che pure si assume violato, non rispetta i criteri indicati, in motivazione, da Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, in particolare paragrafi 4 ss.

Il quarto motivo, infine, è del pari inammissibile. Con esso si deduce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ma in guisa non consentita, giacché la si postula sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione, così ponendosi in contrasto con l'insegnamento di Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. La pretesa apparenza della motivazione, infatti, discenderebbe - a dire del ricorrente - dalla omessa considerazione di indizi evincibili dalla documentazione, ma è chiaramente un profilo che non può di per sé investire un deficit motivazionale, in realtà impingendo sul profilo valutativo della prova indiretta, peraltro pure denunciato (benché, con esito

infausto, come s'è visto) col motivo precedente. 6.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dei controricorrenti eredi di YY, che ha reso la prescritta dichiarazione.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per ciascun gruppo di controricorrenti in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. *omissis*. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
